

Delibera n. 10 del 11 novembre 2021

Oggetto: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024

Premesso che l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, prevede che le amministrazioni pubbliche – intendendo incluse tra queste anche gli enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo – debbano adottare un “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

Premesso che l'art. 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, stabilisce che “per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6” il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definisca, con decreto, apposite “linee di indirizzo”;

Premesso che con Decreto dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 (serie generale) del 27 luglio 2018, sono state adottate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Visto che nelle citate *Linee di indirizzo* si chiarisce:

Le novità introdotte dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017 sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale.

e ancora:

La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza.

Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

e ancora:

L'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo non possono assumere nuovo personale.

Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre

dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati.

e ancora:

Tra l'altro se si partisse dall'organizzazione come elemento rigido da cui ricavare il PTFP, invertiremmo l'ordine logico richiesto dal legislatore correndo il rischio di non rispettare i principi dell'ottimizzazione delle risorse sopra richiamati e commettendo il vizio metodologico di partire dai posti vacanti per definire il reale fabbisogno piuttosto che ragionare in termini di necessità effettive.

L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare, perciò, l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi.

Considerato che con Delibera n. 4/2019 del 15 aprile 2019 con il PTFP, comunicata al CNOP, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo ha approvato l'adeguamento della dotazione organica che, per l'effetto, ha assunto la seguente consistenza:

<i>Area</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Dotazione</i>	<i>Posizione</i>
B	Assistente di amministrazione	2	B3
B	Assistente di amministrazione	2	B2
B	Operatore di amministrazione	1	B1

Considerato che l'effettiva dotazione di personale, distribuita tra la sede centrale di L'Aquila e l'ufficio di Pescara, è attualmente la seguente:

<i>Previsti in pianta organica</i>	<i>In servizio</i>
n. 2 Assistenti di Amministrazione B3	<i>N. 1 unità: NON presente perché trasferita <u>presso altra amministrazione</u> (addetta alla sede di L'Aquila - tempo pieno – indeterminato)</i> N. 1 unità B3 addetta alla sede di Pescara tempo indeterminato
n. 2 Assistenti di Amministrazione B2	<i>N. 1 unità: POSTO VACANTE</i>
	<i>N. 1 unità: POSTO VACANTE</i>
	N. 1 unità (equiparabile a un profilo B1) <u>sommministrata tempo pieno</u> da Agenzia interinale
	N. 1 unità (equiparabile a un profilo B1) <u>sommministrata tempo parziale</u> da Agenzia interinale
n. 1 Operatore di Amministrazione B1	N. 1 unità a tempo parziale ed indeterminato

Considerato che per l'unità con profilo B3 (già addetta alla sede di L'Aquila), oggi in servizio presso l'INAIL, il comando è stato disposto con decorrenza 1° ottobre 2018 e per la durata di un anno, rinnovato con concessione nulla osta al trasferimento;

Considerato che per l'unità "somministrata" (oggi addetta alla sede di L'Aquila) il contratto di somministrazione è stato stipulato per la durata di un anno con decorrenza 3 settembre 2018, rinnovato di anno in anno sino alla prossima scadenza del 29 agosto 2022 (Contratto n. Cs/Riuf7000/101031369);

Considerato che per l'unità "somministrata" (oggi addetta alla sede di Pescara) il contratto di somministrazione è stato stipulato per la durata di sei mesi con decorrenza 15 febbraio 2020, rinnovato successivamente e fino alla prossima scadenza del 18 agosto 2022 (Contratto n. CS/Riuf1360/3449);

Considerato che negli ultimi anni, anche in ragione della natura giuridica dell'Ordine quale Ente Pubblico Non Economico e della intervenuta Legge n.3 dell'11 gennaio 2018, c.d. Decreto Lorenzin, che ha definitivamente ricompreso la psicologia tra le professioni della salute, sono aumentate le funzioni e incombenze gravanti sugli uffici (formazione Ecm, adempimenti Privacy, adempimenti sulla cd. Amministrazione Trasparente, normativa sul Sistema Tessera Sanitaria, etc.);

Considerato che sono correlativamente aumentate le istanze degli iscritti, che vedono nell'Ordine non solo un punto di riferimento istituzionale, ma anche un supporto per affrontare i sempre più complessi adempimenti connessi alla professione;

Considerato che negli anni si è assistito ad un incremento costante del numero di iscritti che al 31 ottobre 2021 risultano essere n. 3135;

Considerato che gli adempimenti attuali di un Ente della P.A. richiedono competenze dedicate ai processi di adempimenti non solo amministrativi ma anche di formazione, organizzazione eventi e URP, si ritiene fondamentale la presenza della professionalità riscontrabile nella figura del Funzionario di Amministrazione Profilo C;

Ritenuto che sulla base delle rilevazioni dell'attuale assetto organizzativo e delle unità effettivamente impiegate, nonché delle prospettive di carico di lavoro ipotizzate, la dotazione organica dell'Ordine debba essere fissata, **per il triennio 2022-2024**, come segue:

<i>Area</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Dotazione</i>	<i>Posizione</i>
C	Funzionario di Amministrazione	1	C1
B	Assistente di amministrazione	2	B3
B	Assistente di amministrazione	2	B2
B	Operatore di amministrazione	1	B1

Ritenuto che le *Linee di indirizzo* chiariscono che:

Il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.

Ritenuto che pertanto il PTFP di cui alla presente delibera potrà essere modificato annualmente in funzione: sia dell'evoluzione dei rapporti lavorativi in essere (lavoratrice in comando e unità somministrata), sia in funzione delle future esigenze organizzative;

Ritenuto che fin da ora, salve le eventuali modifiche annuali, possono essere preventivate per il triennio 2022-2024 le seguenti assunzioni: N. 1 unità (con profilo da definire) per la sede di L'Aquila e N. 2 unità (con profilo da definire) per la sede di Pescara.

Ritenuto che le *Linee di indirizzo* chiariscono che:

Più precisamente l'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali che hanno una distinta disciplina più avanti richiamata, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Restano, pertanto, invariate le procedure di approvazione previste dalla legge e dalle fonti secondarie, nonché la specifica normativa di settore.

Ritenuto che pertanto il PTFP di cui alla presente delibera dovrà essere inviato al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404;

Il Commissario Straordinario

nominato con Decreto del Ministro della Salute in data 08.09.2021 ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, Legge 56/89;

DELIBERA

1) di approvare il Piano del Fabbisogno del Personale 2022-2024 di cui alla presente delibera e, per l'effetto di stabilire, sulla base delle rilevazioni dell'attuale assetto organizzativo e delle unità effettivamente impiegate, nonché delle prospettive di carico di lavoro ipotizzate, che la dotazione organica dell'Ordine è fissata, **per il triennio 2022-2024**, come segue:

<i>Area</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Dotazione</i>	<i>Posizione</i>
C	Funzionario di Amministrazione	1	C1
B	Assistente di amministrazione	2	B3

B	Assistente di amministrazione	2	B2
B	Operatore di amministrazione	1	B1

- 2) di stabilire** che il PTFP di cui alla presente delibera potrà essere modificato annualmente conformemente alle “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*” di cui Decreto dell’8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 (serie generale) del 27 luglio 2018;
- 3) di preventivare**, salve le eventuali modifiche annuali, per il triennio 2022-2024 le seguenti assunzioni: N. 1 unità (con profilo da definire) per la sede di L’Aquila e N. 2 unità (con profilo da definire) per la sede di Pescara;
- 4) di trasmettere** la presente delibera al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404.



Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Luigi Palma)

Giuseppe Luigi Palma